

Investimenti finanziari, fiscalità guidata dalle voci di bilancio

Per le obbligazioni gli interessi concorrono a formare il reddito di impresa secondo il principio di competenza

Lo stesso principio vale per i premi di emissione (e di negoziazione) con applicazione del costo ammortizzato se rileva

Società di capitali

La tassazione varia in base alla tipologia di strumento (partecipazioni e altri titoli)

Decisiva la classificazione contabile (immobilizzazioni o attivo circolante)

Pagina a cura di
Marco Piazza
Stefano Vignoli

Negli ultimi anni molte società di capitali hanno investito le eccedenze finanziarie in strumenti – a partire da buoni del tesoro, azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento – il cui trattamento fiscale (e contabile) non è facilmente individuabile, sia in riferimento alla percezione di proventi che in ambito valutativo e realizzativo, a causa di un Tuir fatto di continui rinvii a numerosi articoli e che richiede di essere ulteriormente coordinato con altre norme.

Tipologie e classificazioni

Cercando di semplificare, si può evidenziare come la fiscalità di questi investimenti vari essenzialmente in base alla tipologia (partecipazioni/altri titoli) e alla classificazione in bilancio (immobilizzazioni/attivo circolante), senza addentrarsi nella disciplina degli *Ias adopter* a cui si applicano specifiche regole.

In base all'articolo 2424-bis, comma 1, del Codice civile i titoli «destinati ad essere utilizzati durevolmente» vanno iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie BIII) in alternativa all'attivo circolante CIII).

I principi contabili su titoli di debito (Oic 20, paragrafo 20) e partecipazioni (Oic 21, paragrafo 10) prevedono l'iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie quando, oltre

all'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato, l'investimento è destinato – in ragione della volontà della direzione aziendale – a permanere durevolmente nel portafoglio.

Le differenti categorie di titoli sono invece individuate dall'articolo 85, comma 1:

- azioni/quote (lettera c),
- titoli simili (lettera d),
- obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni (lettera e): ampia categoria nella quale rientrano anche i fondi comuni di investimento (Abi, parere 476/1999; Entrate, interpello 956-347/2018).

Per le obbligazioni (compresi i titoli di Stato) gli interessi attivi concorrono a formare il reddito di impresa, secondo il principio di competenza, e richiedono pertanto di rilevare il rateo interessi per le cedole a cavallo d'anno. In base al principio di competenza andranno altresì rilevati anche i premi di emissione (e di negoziazione) con applicazione del costo ammortizzato se rileva.

Valutazioni e svalutazioni

Da un punto di vista valutativo le obbligazioni e gli altri titoli, quando classificati nell'attivo circolante, vanno valutati al minore tra il costo e (articolo 94, comma 4, Tuir):

- per i quotati, i prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero la media dell'ultimo mese;
- per i non negoziati, il valore normale (articolo 9, comma 4 lettera c, Tuir).

La rettifica di valore del titolo per riallineamento al valore di mercato è deducibile. Tuttavia, se vengono confermati i valori del bilancio cogliendo la deroga prevista dall'articolo 45 del Dl 73/2022, non sarà possibile dedurre la svalutazione, mancando la previa imputazione a conto economico.

Le eventuali svalutazioni (così come i successivi ripristini di valore) risultano deducibili (imponibili)

li) anche quando i titoli sono classificati tra le immobilizzazioni, con la differenza, per i quotati, che il costo va raffrontato con la media dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (articolo 101, comma 2).

Per quanto riguarda il costo, questo deve essere assunto al lordo degli oneri accessori con esclusione degli interessi passivi (articolo 110, comma 1, lettera b); per l'acquisto di titoli in valuta, si farà riferimento al tasso di cambio applicato il giorno dell'acquisto, non rilevando le variazioni successive (articolo 110, comma 3, Tuir).

In caso di più acquisti la valutazione deve avvenire sulla base del costo specifico o del Lifo a scatti annuali con la possibilità tuttavia, trattandosi di beni fungibili, di essere valutati con criteri forfettari alternativi al costo, quali costo medio ponderato, Fifo o Lifo (risoluzione 78/E/2013).

Una particolarità riguarda i fondi comuni di investimento ed è correlata all'applicazione della ritenuta che – al contrario di quanto avviene con dividendi, interessi e plusvalenze su altri titoli – viene effettuata, a titolo d'acconto, anche quando il percettore opera in regime di impresa.

Poiché la ritenuta è calcolata sulla differenza fra il corrispettivo percepito per cessione, rimborso o liquidazione della quota e il suo costo medio ponderato, anche l'investitore avrà interesse a utilizzare lo stesso metodo per evitare disallineamenti in fase di scomputo della ritenuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IN SINTESI

DS6901

DS6901

1

I titoli in bilancio

La diversa classificazione in bilancio determina conseguenze fiscali per le azioni e altri titoli in portafoglio. I titoli sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie invece che nell'attivo circolante quando l'investimento è destinato – in ragione della volontà della direzione aziendale – a permanere durevolmente nel portafoglio e la società ha l'effettiva capacità di detenere i titoli per un periodo prolungato.

2

Le ritenute dei fondi comuni

La valutazione dei titoli, beni fungibili, può essere effettuata – oltre che al costo specifico e Lifo a scatti – anche in base al costo medio ponderato, Fifo e altre varianti Lifo.

Per i fondi comuni è preferibile utilizzare il criterio del costo medio ponderato così da abbinare la rilevazione dei proventi con le ritenute subite dal percettore.

3

Svalutazione dei titoli

Mentre la svalutazione delle azioni, per i soggetti non las, è sempre indeducibile, per obbligazioni e altri titoli la rettifica di valore sulla base dei prezzi rilevati nell'ultimo giorno o ultimo mese (titoli nell'attivo) o ultimo semestre (titoli iscritti tra le immobilizzazioni) è deducibile. Resta fermo il criterio dell'imputazione a conto economico: chi conferma i valori del bilancio 2022 (deroga prevista dall'articolo 45 del DL 73/2022) non potrà operare variazioni in diminuzione.